

AZIONI STRATEGICHE

L'obiettivo è quello di definire ruolo e azioni del Comune nei confronti delle società partecipate, a garanzia dell'attuazione degli indirizzi dell'ente, in un'ottica di qualità del servizio, contenimento dei costi, efficienze ed efficacia della gestione.

Le azioni da porre in essere saranno finalizzate a:

- Favorire i flussi di comunicazione con l'Amministrazione Comunale, assicurando l'invio della documentazione di carattere contabile e extracontabile al fine di verificare l'andamento economico- finanziario e l'attività svolta, coerentemente con i tempi e i modi definiti dal regolamento sui controlli interni del Comune di Prato;
- Favorire il raccordo con l'Amministrazione Comunale per la definizione di iniziative comuni e obiettivi strategici per la città;
- Promuovere un coordinamento dell'attività di comunicazione e informazione verso i cittadini con l'amministrazione comunale, al fine di fornire risposte e opportunità sempre più adeguate, fondate sulla sinergia delle risorse e delle professionalità;
- Promuovere il contenimento dei costi del personale del Gruppo Comunale;
- Promuovere il contenimento dei costi di struttura e in particolare i costi per l'acquisto di beni e servizi da parte delle società.
- Promuovere l'applicazione della normativa prevista dalla L. 190/2012 (Anticorruzione) dove applicabile.
- Promuovere il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) dove applicabili, così come modificate dal D.Lgs 97/2016.

In particolare, si ricorda che ai sensi dell'art. 16 comma 7 del Dlgs 175/2016 s.m.i., le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al Dlgs 50/2016, e che quindi il rispetto degli obblighi di evidenza pubblica negli approvvigionamenti non è ulteriormente integrabile con specifici indirizzi.

Si riconferma, inoltre, che pur essendo la normativa in costante evoluzione, le società affidatarie in house dovranno rispettare i principi generali di contenimento sul complesso delle spese di funzionamento, compreso quelle relative alla gestione del personale e corrispondenti politiche retributive, stabiliti dall'ente locale controllante, come previsto dal precitato art. 19, c. 5 del DLgs 175/2016.

Si approvano quindi i seguenti **indirizzi generali**:

a) di contenimento spese di funzionamento:

- in materia di personale:

1. Premesso il rispetto dei vincoli e delle disposizioni di legge vigenti nel tempo in materia di personale sia per quanto riguarda la spesa, le assunzioni e le relative procedure di reclutamento, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, nonché le società

affidatarie in house, si dovranno attenere al **principio di contenimento delle spese** sia nella contrattazione di secondo livello degli oneri contrattuali, che nelle assunzioni, al fine di:

- a. razionalizzare e snellire le strutture anche attraverso l'accorpamento di uffici;
- b. realizzare una gestione attenta delle dinamiche di crescita dei fondi di produttività e incentivanti della contrattazione integrativa
- c. realizzare economie da destinare in parte, quale strumento incentivante, alla formazione del personale

2. La programmazione della gestione delle risorse umane deve essere comunicata all'amministrazione comunale, trasmettendo annualmente il piano triennale del fabbisogno del personale ed un'apposita relazione che illustri le dinamiche sia finanziarie che gestionali delle risorse umane. Il piano triennale del fabbisogno dovrà contenere i dati relativi al numero di personale in servizio all'inizio di ogni esercizio, suddiviso fra personale con contratto a tempo indeterminato e determinato, tipologia di professionalità ed inquadramento, la corrispondente spesa per competenza annuale, e le previsioni di assunzioni che indichino i medesimi dati, con particolare attenzione alla quantificazione delle risorse occorrenti. Qualora presenti, dovranno essere indicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi per prestazioni professionali e la relativa spesa. La relazione dovrà essere esplicitativa delle necessità assunzionali, delle scelte operate in generale sulle politiche del personale, delle motivazioni per cui, nell'eventualità ricorra il caso, l'entità della spesa di personale si discosti significativamente da quella del precedente anno, delle modalità e criteri di erogazione di premi di produttività, e, comunque di tutte quelle informazioni ritenute utili al fine di evidenziare le azioni poste in essere al fine del raggiungimento dell'obiettivo assegnato, e cioè il contenimento delle spese di personale con riguardo anche alla contrattazione integrativa.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del TUSP in materia di gestione del personale, e considerato, per le società controllate, il venir meno a decorrere dal 30.06.2018 dell'obbligo di effettuare assunzioni a tempo indeterminato attingendo dagli elenchi regionali di mobilità degli esuberanti di cui all'art. 25 del TUSP, assume particolare rilievo l'applicazione del principio generale del contenimento della spesa di personale anche tramite preliminare ricognizione sulle eventuali eccedenze a livello di gruppo affinché una volta ricevuta notizia sul fabbisogno di personale per tipologia di professionalità, l'Amministrazione possa avviare eventuali procedure di mobilità infragruppo.

4. Si raccomanda di prevedere modalità e criteri per l'erogazione della produttività al personale strettamente legati a progetti di miglioramento (qualora non legata a istituti di flessibilità del lavoro come la reperibilità e il turno). Dell'attuazione di detta raccomandazione, verrà relazionato come indicato al precedente punto 2.

5. Come prescritto dalla normativa in materia di personale ed in particolare dal precitato art. 19 del TUSP, si riafferma la necessità di adozione di principi di evidenza pubblica,

trasparenza e pubblicità nella selezione del personale e degli incarichi professionali e di collaborazione, adottando le misure organizzative più efficienti tenendo conto delle specificità e delle necessità dei singoli enti.

- in materia di contenimento generale delle spese di funzionamento:

1. Si suggerisce, ove attuabile, il contenimento delle spese di funzionamento anche attraverso economie di scala a livello di gruppo, prevedendo, cioè forme di gestione associata per la fruizione, ad esempio, di servizi amministrativi, informatici, legali, ecc.

2. Ancorchè non sia stato ancora adottato il decreto di cui all'art. 11 c. 6 del TUSP che, fra le altre cose, preveda i limiti massimi dei compensi da corrispondere agli organi di amministrazione delle società, peraltro, ad oggi, correttamente rispettati, si invitano le medesime società a valutare l'opportunità di procedere ad una eventuale revisione contenitiva degli stessi.

b) di natura gestionale

Per i prossimi anni dovrà essere rafforzato un percorso orientato a perseguire, nei rapporti con enti, una maggiore razionalità economico-finanziaria e una continuità e standardizzazione dei flussi informativi. In particolare:

- dovranno essere potenziati i flussi informativi che consentono all'ente di avere informazioni sia a preventivo che consuntivo. In particolare, le società dovranno trasmettere al Comune la proposta di bilancio di esercizio, di bilancio appena approvato dal consiglio di amministrazione prima della approvazione da parte dell'assemblea, nonché copia del bilancio approvato dall'assemblea ed il relativo verbale;
- dovranno essere poste in essere azioni volte al monitoraggio della qualità dei servizi al cittadino, con analisi di customer satisfaction sulla base delle indicazioni fornite dall'amministrazione, con costi a carico delle società;
-

c) Bilancio consolidato

La predisposizione e approvazione del bilancio consolidato e la rappresentazione finale, finanziaria e patrimoniale, e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso i suoi enti partecipati dovranno consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative del bilancio del Comune, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;